



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 88 del 31/08/2017

Proposta n. 2017/961

OGGETTO: PROGETTO, CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DEL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE, PRESENTATO, AI SENSI DELL'ART. A-14BIS DELLA L.R. N. 20/2000, ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) COMUNALE DITTA "VETRERIA DI BORGONOVO SPA" PER REALIZZAZIONE DI CAPANNONE IN AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- l'art. A-14bis, integrato nell'Allegato alla L.R. n. 20/2000 dall'art. 48 della L.R. n. 6/2009, disciplina misure urbanistiche semplificate per favorire lo sviluppo delle attività produttive insediate all'interno del territorio urbanizzato comunale che prevedono il ricorso alla modalità procedurale della Conferenza dei servizi, cui sono chiamate a partecipare la Provincia e tutte le Amministrazioni competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione di interventi di ampliamento e di ristrutturazione di fabbricati industriali o artigianali esistenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 6/2009, che comportino Variante agli strumenti urbanistici vigenti;
- ai sensi del comma 3 dell'art. A-14bis, l'esito positivo della Conferenza dei servizi costituisce proposta di Variante allo strumento urbanistico comunale con obbligo per il Comune di deposito del progetto per sessanta giorni e di pubblicazione del relativo avviso sul BURERT;

Preso atto che:

- con nota n. 1914 del 10.2.2016 (ricevuta al prot. prov.le n. 4526 del 15.2.2016) lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Borgonovo Val Tidone ha trasmesso gli elaborati relativi al progetto, con valenza di Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), per la realizzazione di un nuovo capannone ad uso magazzino in ampliamento di attività

produttiva esistente ubicata in via San Biagio del capoluogo comunale, presentato al SUAP stesso dalla ditta "Vetreteria di Borgonovo SpA" ai sensi del citato art. A-14bis della L.R. n. 20/2000;

- in particolare la Variante propone la modifica della zonizzazione di un'area da "Ambiti urbano da recuperare" e "Ambiti per nuovi insediamenti – Ambiti assoggettati a POC – Ambiti per servizi collettivi" ad "Ambiti urbani da recuperare – Area ad uso industriale", per un ampliamento complessivo della zona industriale di circa 32594 mq.;
- con la medesima nota il SUAP ha convocato per il giorno 1.3.2016 la prima seduta della Conferenza dei Servizi, ai sensi della L.R. n. 241/1990, per l'esame congiunto del progetto in argomento e l'acquisizione delle valutazioni di tutti i soggetti pubblici interessati, tra cui anche le valutazioni di competenza di questa Amministrazione in merito agli effetti di Variante urbanistica agli strumenti urbanistici vigenti implicati nel progetto;
- con nota n. 6505 del 4.3.2016 questa Amministrazione chiedeva integrazioni e pareri al SUAP, così come integrazioni inerenti la procedura di screening sono state richieste dall'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia e dal Dipartimento Sanità Pubblica dell'AUSL in sede di Conferenza dell'1.3.2016 (verbale agli atti, trasmesso in allegato a nota comunale del 2.3.2016, ricevuta al prot. prov.le n. 6299 del 2.3.2016);
- a seguito del tavolo tecnico tenutosi in data 15.3.2016 tra le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza, il Comune (nota n. 3398 del 16.3.2016, ricevuta al prot. prov.le n. 8604 del 23.3.2016) ha sospeso le attività della Conferenza indetta per la procedura di Variante urbanistica fino alla conclusione della parallela procedura di verifica (screening) di assoggettabilità a VIA, ai sensi della L.R. n. 9/1999, avviata sul medesimo progetto dall'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia;
- le integrazioni richieste da questa Amministrazione sono state trasmesse con nota comunale n. 5002 del 21.4.2016 (registrata al prot. prov.le n. 11438 del 21.4.2016), mentre la suddetta procedura di screening si è conclusa (Deliberazione di Giunta regionale n. 64 del 30.1.2017) con l'esclusione dell'intervento dall'ulteriore procedura di Valutazione di impatto ambientale nel rispetto di alcune prescrizioni;
- il Comune ha pertanto riavviato i lavori della Conferenza dei Servizi precedentemente sospesa convocandone la seconda seduta per il giorno 6.4.2017 (nota n. 2663 del 25.3.2017, ricevuta al prot. prov.le n. 7323 del 30.3.2017);
- ulteriori integrazioni, conseguenti anche a quanto convenuto tra i partecipanti alla seduta del 6.4.2017 (verbale agli atti), sono state trasmesse in allegato alle note comunali del 30.6.2017 e del 10.7.2017 (ricevute rispettivamente ai prot. prov.li n. 15842 del 30.6.2017 e n. 16481 del 10.7.2017);
- l'Amministrazione provinciale è tenuta al rilascio del presente provvedimento di competenza per il deposito alla seduta conclusiva della Conferenza;

Tenuto conto, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione, delle seguenti disposizioni normative:

- le disposizioni di cui alla L.R. n. 20/2000 inerenti le competenze e le valutazioni che la Provincia è tenuta a svolgere in merito alle variazioni del PSC e del RUE;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 in merito all'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, che stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico stesso;

Dato atto, quindi, che questa Amministrazione è stata coinvolta nel procedimento in questione per gli effetti di Variante urbanistica al PSC e al RUE implicati nel progetto di ampliamento di attività produttiva esistente presentato allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Borgonovo Val Tidone, e quindi anche in quanto autorità competente ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, e per la formulazione del parere sismico disciplinato dall'art. 5 L.R. n. 19/2008 in merito alla compatibilità degli effetti di Variante urbanistica del progettato ampliamento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

Dato inoltre atto che, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";
- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Acquisiti i seguenti pareri:

- parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza, nell'ambito della procedura di screening, con nota n. 6147 del 24.6.2016;
- parere rilasciato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con nota n. 2930 del 9.5.2017 (pervenuta al prot. prov.le n. 10526 del 9.5.2017);
- parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 9693 del 8.8.2017 (pervenuta al prot. prov.le n. 18905 del 8.8.2017);
- parere rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 62581 del 10.8.2017 (pervenuta al prot. prov.le n. 19323 del 10.8.2017);

Considerato che, a compimento della fase istruttoria, il "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti e alla quale specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, nella quale vengono considerati i diversi profili coinvolti negli effetti di Variante urbanistica al PSC e al RUE del progetto in questione;

Tenuto conto che dalla illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria è emersa la necessità di esprimere, relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE del progetto in esame:

- l'assenso, ai sensi dell'art. A-14bis della L.R. n. 20/2000, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato – Borgonovo, vetreria - 2017"), parte integrante e sostanziate del presente atto;
- parere motivato VAS positivo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato – Borgonovo, vetreria - 2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008;

Ritenuto quindi di esprimere le valutazioni di questa Amministrazione relativamente al progetto di realizzazione di nuovo capannone in ampliamento di attività produttiva esistente e ubicata nel Comune di Borgonovo Val Tidone, via San Biagio, presentato ai sensi dell'art. A-14bis della L.R. n. 20/2000 allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune dalla ditta "Vetreria di Borgonovo SpA", con valenza di Variante al PSC e al RUE, sulla base delle risultanze istruttorie prima richiamate;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e, da ultimo, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Viste:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della

Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell’otto gennaio 2016, Parte seconda) recante “Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell’atto di coordinamento tecnico denominato “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112”;
- l’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 “Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l’applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell’Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia (DAL 279/2010)”;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 “Approvazione dell’atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 “Prime disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell’art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell’art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita’ di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015”;
- la “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”, approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell’Emilia-Romagna approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infra-regionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio

provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;

- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione (delle acque) del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPO), approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzata al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7.12.2016 (Progetto adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 17.12.2015);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il vice-Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di esprimere l'assenso, ai sensi dell'art. A-14bis della L.R. n. 20/2000, relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE del Comune di Borgonovo Val Tidone implicati nel progetto presentato allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune dalla ditta "Vetreria di Borgonovo SpA" per la realizzazione di un nuovo capannone in ampliamento di attività produttiva esistente, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato – Borgonovo, vetreria - 2017"), parte integrante e sostanziate del presente atto;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", parere motivato VAS positivo relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE del Comune di Borgonovo Val Tidone implicati nel progetto di cui al precedente punto 1. del presente dispositivo, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato – Borgonovo, vetreria - 2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE del Comune di Borgonovo Val Tidone implicati nel progetto di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole;
4. di depositare copia del presente provvedimento nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 961/2017 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: PROGETTO, CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DEL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE, PRESENTATO, AI SENSI DELL'ART. A-14BIS DELLA L.R. N. 20/2000, ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) COMUNALE DITTA "VETRERIA DI BORGONOVO SPA" PER REALIZZAZIONE DI CAPANNONE IN AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO.

, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 30/08/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 88 del 31/08/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: PROGETTO, CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DEL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE, PRESENTATO, AI SENSI DELL'ART. A-14BIS DELLA L.R. N. 20/2000, ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) COMUNALE DITTA "VETRERIA DI BORGONOVO SPA" PER REALIZZAZIONE DI CAPANNONE IN AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO.

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 31/08/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

ASSENSO

(ai sensi dell'art. A-14 bis della L.R. n. 20/2000)

Considerato che il PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO di un INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ubicato sul territorio comunale di Borgonovo Val Tidone, IN VARIANTE AL PSC E AL RUE, presentato al SUAP comunale dalla Ditta “Vetreteria di Borgonovo S.p.a.”, non presenta alcun profilo di contrasto con gli strumenti della pianificazione sovraordinata e che l'area interessata dal medesimo progetto non è soggetta a vincoli o tutele che possano compromettere l'attuazione degli interventi, **si esprime l'assenso, ai sensi dell'art. A-14 bis della L.R. n. 20/2000, in merito agli effetti di Variante al PSC e al RUE del progetto** con la seguente prescrizione:

- In fase attuativa degli interventi il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi cogenti e raccomandazioni di cui all'art.54 “Unità di Paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela” (Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati n.16) del PTCP.
- nella Valsat (pag. 45) allegata, trasmessa dal comune di Borgonovo val Tidone (ns. prot. 15842) non è stato indicato l'intero intervento di mitigazione richiesto. In particolare non è indicata la SP 11 tra le infrastrutture sulle quali si assumeranno gli oneri per eventuali interventi di rifacimento del manto stradale. E' pertanto necessario procedere all'integrazione della documentazione sopra citata specificandone gli interventi richiesti.

PARERE MOTIVATO

(ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n. 152/2006)

Il Comune di Borgonovo, con note acquisite al Prot. Prov.le n. 4526 del 15.02.2016, n. 11438 del 21.04.2016, n. 15842 del 30.06.2017 e n. 16481 del 10.07.2017, ha trasmesso gli elaborati relativi al progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo Vetreteria di Borgonovo S.p.A. in variante al PSC e al RUE approvati e vigenti; tali elaborati risultano comprensivi del documento di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 20/2000, dal D.Lgs. n. 152/2006 e dell'espressione del Parere Motivato da parte dell'Autorità competente, la Provincia di Piacenza.

Gli elaborati di progetto, quelli di variante urbanistica ed il relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica dello stesso, saranno depositati ai sensi dell'art. A-14 bis della L.R. n. 20/2000, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. n. 20/2000 il progetto in variante è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente deve assumere lo specifico Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 del Decreto citato.

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato.

Il documento di ValSAT svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006. Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del progetto in variante e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del progetto in variante agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. A-14 bis della L.R. n. 20/2000.

Le attività di valutazione, effettuate congiuntamente alla costruzione del progetto di ampliamento in variante agli strumenti urbanistici, si sono concluse con la valutazione degli impatti indotti dall'attuazione delle previsioni proposte e, in particolare, con la definizione delle misure di compensazione e mitigazione.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del progetto in variante, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge che la metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal soggetto proponente si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del progetto e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dello stesso:

- inquadramento della trasformazione urbanistica dell'area,
- descrizione dell'intervento,
- individuazione delle componenti ambientali e sintesi dello stato di fatto,
- definizione degli obiettivi e verifica di coerenza esterna,
- alternative di piano,
- valutazione degli impatti e definizione delle azioni di mitigazione,
- monitoraggio degli effetti di piano.

Si dà atto che il progetto di ampliamento è stato assoggettato alla procedura di Verifica (Screening) di assoggettabilità alla VIA, ai sensi della L.R. n. 9/1999, conclusasi con D.G.R. n. 64 del 30.01.2017, la quale ha disposto l'esclusione dell'intervento proposto dalla ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) la realizzazione del progetto è subordinata all'acquisizione della conformità urbanistica che permetta la realizzazione dell'intervento proposto;
- b) la superficie oggetto di impermeabilizzazione non potrà essere superiore ai dati presenti nel progetto pari a circa mq. 30.743 (16.393 mq di costruito + 14.350 mq di piazzali);
- c) dovranno essere attuate le compensazioni concordate con l'Amministrazione Comunale di Borgonovo V.T. così come approvate con atto di Giunta Comunale n. 125 del 01.12.2016;

- d) la problematica relativa al destino delle terre e rocce da scavo dovrà essere oggetto di specifico Piano di Utilizzo ai sensi del D.M. n. 161/2012 (art. 5 dello stesso Decreto) da presentare ad ARPAE SAC di Piacenza, che seguirà l'istruttoria ai sensi dell'art. 15, comma 4 della L.R. n. 13/2015, e alla Regione Emilia-Romagna quale Autorità competente rispetto alla presente procedura di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale;
- e) occorre definire attraverso la presentazione di un apposito piano, in sede di istanza del permesso di costruire, le modalità di gestione del traffico e della manutenzione delle relative strade interessate dal transito durante l'attività di cantiere.

Si prende, altresì, atto dei contenuti del "Protocollo d'Intesa tra il Comune di Borgonovo V.T. e la società Vetreria di Borgonovo S.p.A. per insediamento produttivo in variante allo strumento urbanistico PSC/POC/RUE in Via S. Biagio ai sensi dell'art. A-14 bis della legge Regionale 20/2000" approvato con deliberazione G.C. n. 125 del 01.12.2016 e modificato con atto G.C. n. 85 del 26.06.2017, con i quali sono state individuate le opere di compensazione da realizzarsi da parte dell'operatore contestualmente all'attuazione dell'intervento di ampliamento proposto, implementate e specificate con il secondo atto citato.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dal soggetto proponente, considerata la proposta di Variante al PSC e al RUE per l'ambito considerato, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle riserve da parte dell'Amministrazione Provinciale (ai sensi dell'art. A-14 bis della L.R. n. 20/2000), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul progetto di ampliamento
dell'insediamento produttivo Vetreria di Borgonovo S.p.A.
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. n. 20/2000.**

Il progetto in variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) ed al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) di Borgonovo V.T. potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. A-14 bis della L.R. n. 20/2000, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di ValSAT e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite.
2. Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale.
3. Con particolare riferimento al tema delle compensazioni ambientali il Comune, nel definire il

progetto di manutenzione straordinaria del verde previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto, dovrà valutare la congruità dello stesso quale compensazione degli impatti degli interventi in oggetto.

4. Il presente Parere relativo al progetto di ampliamento in variante è valido salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti del progetto stesso, apportate anche in accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.

5. Si rammenta che con l'atto di approvazione della variante urbanistica il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.